

FOGLIO CONDIZIONI

ARTICOLO 1: Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Malnate ed Intrecci Soc. Coop. Soc. ONLUS (Ente Gestore) circa la gestione dell'ampliamento dei posti del progetto denominato "Solidarietà e Diritto" per il periodo 01.06.2022-31.12.2022. Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere espletate a decorrere dal 01.06.2022 fino al 31.12.2022, con rendicontazione finale nel 2023, il tutto nel rispetto dei termini indicati dal Ministero dell'Interno e fatte salve eventuali proroghe ministeriali.

I Comuni di Malnate, Samarate e Venegono Inferiore gestiranno, in rapporto di collaborazione con Intrecci Soc. Coop. Soc. ONLUS, l'accoglienza, l'assistenza, l'integrazione e la tutela legale delle persone inserite nel sistema SAI di titolari di protezione internazionale presso l'appartamento ubicato nel Comune di Venegono Inferiore – Via C. Menotti n. 1.

ARTICOLO 2: Gestione del Servizio

Intrecci Soc. Coop. Soc. ONLUS si occuperà, attraverso l'equipe operativa, della gestione dell'appartamento, tramite un'efficace accoglienza, integrazione e tutela legale della famiglia ospitata nel Comune di Venegono Inferiore, come previsto dal progetto "Solidarietà e diritto" e nel rispetto del manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 18.11.2019.

ARTICOLO 3: Durata

La presente convenzione ha durata dal 01.06.2022 fino al 31.12.2022, salvo eventuali proroghe o rinnovi.

ARTICOLO 4: Struttura e beneficiari dell'accoglienza

La struttura d'accoglienza, così come indicata all'art. 1, è in grado di ospitare 1 (uno) nucleo familiare per un numero complessivo di 4 (quattro) persone straniere.

ARTICOLO 5: Valore e stipulazione della convenzione

Per le attività dell'ampliamento del progetto gestite da Intrecci Soc. Coop. Soc. ONLUS verrà riconosciuta la somma massima onnicomprensiva (vitto, alloggio, formazione, ecc.) di € 34.702,24 (costo giornaliero a persona € 40,54, moltiplicato per 4 persone, moltiplicato per 214 giorni).

Il Comune si impegna a rimborsare le spese, dietro presentazione di fattura fuori campo IVA, corredata dai giustificativi di spesa secondo le modalità previste dal Manuale Unico di Rendicontazione, sulla base del numero delle persone ospitate e dei giorni di ospitalità.

L'Ente Gestore è obbligato alla stipulazione della presente convenzione nella forma della scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso. La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'Allegato B al DPR 642/72, in quanto la Cooperativa è una ONLUS e come tale usufruisce di tale agevolazione fiscale.

ARTICOLO 6: Personale addetto

L'Ente Gestore provvede all'espletamento del servizio attraverso personale adeguatamente qualificato con contratto di lavoro dipendente o altra tipologia prevista dalla normativa vigente in materia di lavoro.

L'Ente Gestore, prima dell'avvio dei servizi, dovrà comunicare il nominativo del personale impiegato e il titolo di studio di ciascuno.

L'Ente Gestore si impegna a garantire la continuità operativa dei servizi affidati stabilizzando il personale per l'intera durata della convenzione.

In caso di assenza del proprio personale, l'Ente Gestore si impegna ad assicurare l'immediata sostituzione, fatte salve diverse intese con il Comune di Malnate.

Il Comune di Malnate si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori che nel corso del biennio non risultassero idonei al servizio.

L'Ente Gestore è tenuto a sviluppare una puntuale azione di progettazione, coordinamento e controllo dell'attività oggetto della presente convenzione, coordinamento e controllo del proprio personale e a recepire tutte le indicazioni, gli obblighi ed i compiti stabiliti dal Comune di Malnate e resi noti mediante comunicazioni orali o scritte.

L'Ente Gestore deve applicare le norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione dovrà essere formato ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, a cura dell'Ente Gestore.

Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del

servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e VI del Capo III, e ai delitti dolosi "contro il patrimonio" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XIII. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 D. Lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"), in merito all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Ente Gestore dovrà individuare un responsabile di progetto unico per tutti i servizi richiesti.

Il responsabile di progetto dovrà collaborare con i referenti comunali del Comune di Malnate e degli altri Comuni aderenti al progetto SAI, con il revisore indipendente e con i referenti delle istituzioni territoriali.

ARTICOLO 7: Impegni del Comune

Il Comune di Malnate individua al proprio interno un referente che si interfacerà direttamente con il coordinatore del progetto.

Il Comune si impegna:

- alla rappresentanza del progetto in tutte le sedi istituzionali;
- al raccordo fra gli enti partner e con gli altri soggetti istituzionali referenti;
- al coordinamento tecnico complessivo del progetto;
- al monitoraggio, alla ripartizione della spesa, del finanziamento e rendicontazione generale del progetto.

Si impegna, altresì, ad assumere tutti gli atti amministrativi di competenza necessari per l'avvio, la gestione, il monitoraggio, la chiusura e rendicontazione del progetto.

ARTICOLO 8: Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore svolgerà il servizio richiesto in piena autonomia tecnica ed organizzativa; all'uopo dovrà attivarsi nel prendere tutte le precauzioni necessarie e sufficienti al buon andamento dello stesso e rispettare, in particolare, la normativa vigente in materia.

La Cooperativa si assumerà tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del servizio rispondendo direttamente per ogni causa civile o penale.

A carico della cooperativa rimane anche l'onere per la costituzione in giudizio eventualmente promosso da terzi per danni dallo stesso causati nell'effettuazione del servizio e, a tal fine, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione. Qualunque ritardo dovrà essere prontamente comunicato al Referente del Comune.

ARTICOLO 9: Trattamento dei dati personali

L'Ente Gestore è tenuto ad osservare, nell'espletamento del servizio affidato, ai sensi della presente convenzione o della legge, il Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed armonizzato dal Decreto Legislativo 101/2018, nonché il Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e le normative collegate.

Il Comune di Malnate, Titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà di Intrecci Soc. Coop. Soc. ONLUS in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, Intrecci Soc. Coop. Soc. ONLUS:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto

di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;

- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto ad Intrecci Soc. Coop. Soc. ONLUS ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 10: Commissione tecnica

Viene costituito un tavolo tecnico composto da referenti tecnici e/o amministrativi individuati dai singoli Comuni, da un rappresentante dell'ente gestore, e dal revisore contabile indipendente, se necessario.

Il tavolo si riunirà periodicamente presso il Comune di Malnate per il coordinamento ed il monitoraggio del progetto, della spesa e della rendicontazione, oltre che per operare le rimodulazioni necessarie al piano finanziario.

ARTICOLO 11: Risoluzione

Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione:

- nel caso in cui si accertino inadempienze gravi;
- nel caso in cui si verifichino, per colpa dell'ente attuatore, irregolarità e negligenze gravi da pregiudicare la gestione del servizio, ovvero l'ente attuatore ne abbandoni la gestione;
- vengano a mancare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,

mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata o pec.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Alla presente convenzione si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di Comportamento del personale del Comune di Malnate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 13/12/2013, n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020. La Cooperativa dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori. Nei casi di violazione dei principi del Codice, l'Ente, nella persona del responsabile dell'area competente, valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa, previa contestazione della stessa alla cooperativa.

ARTICOLO 12: Liberatoria

Intrecci Soc. Coop. Soc. ONLUS si impegna a lasciare indenni i Comuni da eventuali rivalse che potrebbero derivare da proprie inadempienze o dei soggetti con esso collaboranti, conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 13: Controversie

Eventuali controversie relative alla presente convenzione saranno devolute al Foro di Varese.

Il Responsabile Servizi alla Persona
Enza Calcagno

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 "